

MINISTERO DELLE FINANZE

8065

DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE

BIBLIOTECA
DEI MINISTERI DELLE FINANZE
E DEL TESORO

REGOLAMENTO

PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE DELLE IMPOSTE DIRETTE

E DEL CATASTO



REGIO DECRETO

13 febbraio 1908, N. 87,

che approva il nuovo Testo di regolamento per il personale delle Agenzie
delle Imposte Dirette e del Catasto (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 della legge 14 luglio 1907, N. 543, con la quale furono approvati alcuni organici del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato il nuovo testo di regolamento per il personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto annesso al presente decreto, e visto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 13 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE III.

Visto: Il Guardasigilli
ORLANDO.

GIOLITTI
LACAVA.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale*, N. 74, del 28 marzo 1908.



REGOLAMENTO

per il personale delle agenzie delle imposte dirette
e del catasto

Art. 1.

Giusta la tabella organica *B* annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 543, che approva alcuni ruoli organici dell'amministrazione finanziaria, i titoli ed i gradi del personale di ruolo appartenente agli uffici esecutivi delle imposte dirette, sono i seguenti:

- a) Ispettori Superiori ;
Ispettori provinciali od agenti superiori ;
Agenti ;
Vice agenti ;
Volontari ;
- b) Ufficiali d'Agenzia ;
Aiuti d'Agenzia.

Il titolo ed il grado di ufficiale d'Agenzia sono però conservati soltanto in via transitoria e cioè sino alla completa eliminazione dal ruolo, di coloro che ne sono attualmente investiti, nessuna nuova nomina potendosi fare nel grado stesso.

Art. 2.

I posti vacanti nell'ultima classe degli Ispettori Superiori e nell'ultima classe degli Ispettori provinciali o Agenti Superiori, sono conferiti per merito, rispettivamente, agli Ispettori provinciali od Agenti Superiori di 1^a classe ed agli Agenti di 1^a classe.

Qualora nella prima classe degli Ispettori provinciali od Agenti Superiori, non si trovassero funzionari meritevoli della nomina ad Ispettore Superiore, la scelta avrà luogo tra i funzionari appartenenti alla seconda classe del grado predetto.

I funzionari ritenuti meritevoli del grado di Ispettore Superiore e di Ispettore provinciale od Agente Superiore saranno nominati seguendo rispettivamente tra loro l'ordine di anzianità.

Art. 3.

E' costituita una Commissione presieduta dal Direttore o dal Vice-Direttore Generale delle imposte dirette, e composta del Vice-Direttore Generale, dei Direttori Capi di Divisione della Direzione Generale medesima e dei cinque Ispettori Superiori.

A tale Commissione spetta di proporre alla scelta del Ministro delle Finanze gli Ispettori provinciali od Agenti Superiori promovibili al grado di Ispettore superiore e gli Agenti di 1^a classe promovibili al grado di Ispettore provinciale od Agente Superiore, e disimpegnare ogni altro incarico deferitole dal presente Regolamento.

La Commissione delibera a maggioranza di voti, con votazione segreta e per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di tre almeno tanto dei Direttori Capi di Divisione, quanto dei cinque Ispettori Superiori.

Nel caso di parità di voti, s'intenderà che la Commissione siasi pronunziata favorevolmente all'impiegato.

Art. 4.

La Commissione formula le proposte di cui all'articolo precedente in base all'esame dei titoli

personali risultanti dagli stati caratteristici e da ogni altro elemento atto secondo il giudizio della Commissione, a chiarire ed integrare le notizie desumibili dagli stati medesimi, ed a rilevare, in genere, il merito e le attitudini dei funzionari tra i quali deve la scelta aver luogo.

Art. 5.

I posti di Agente di ultima classe saranno conferiti per due terzi mediante esame di concorso fra i Vice Agenti di ogni classe che, al giorno in cui scade il termine per la presentazione della relativa domanda, abbiano - compreso il periodo del volontariato - almeno tre anni di servizio, se provvisti di laurea od altro titolo equipollente, ovvero sei anni di servizio, se mancanti di tale titolo, e risultino in ogni caso ben classificati per condotta, operosità e diligenza almeno durante il triennio anteriore al giorno predetto.

L'altro terzo dei posti sarà conferito, seguendo l'ordine di anzianità, ai Vice Agenti di 1^a classe riconosciuti idonei a disimpegnare le funzioni del grado superiore, con riguardo anche alla loro condotta, operosità e diligenza.

Tanto la ammissibilità agli esami sotto i rapporti della condotta, dell'operosità e della diligenza, quanto l'idoneità di cui al precedente alinea, dovranno essere riconosciute dalla Commissione indicata all'articolo 3.

Salvo quanto è disposto col penultimo comma del successivo articolo 12, è mantenuta l'idoneità alle funzioni del grado di agente pei Vice-Agenti che la riportarono nell'esame di concorso indetto con D. M. 28 aprile 1905, n. 5581, i quali pertanto potranno conseguire la nomina al grado superiore per turno di anzianità secondo le norme del presente articolo.

Art. 6.

L'esame di concorso ai posti di Agente d'ultima classe conterà di prove scritte e di prove orali, e verserà sul programma annesso al presente Regolamento.

Le prove scritte si svolgeranno sopra altrettanti temi quante sono le parti del programma e avranno luogo dove l'avviso di concorso stabilirà, volta per volta.

Le prove orali verranno sull'intero programma predetto e avranno luogo presso il Ministero delle Finanze.

Per conseguire l'approvazione i Vice Agenti dovranno riportare, tanto nelle prove scritte, quanto nelle prove orali, una media di almeno sei decimi se appartenenti alla prima classe, di sette decimi se appartenenti alla seconda classe e di otto decimi se appartenenti alla terza classe.

A parità di punti di merito, sarà data la precedenza nella graduatoria dei vincitori del concorso, ai candidati che abbiano maggiore anzianità nel grado o nella classe secondo il ruolo organico.

Art. 7.

Nel Decreto Ministeriale con cui verrà indetto l'esame di concorso del quale è parola nel precedente articolo 6, saranno anche stabilite le norme dirette a garantire in modo assoluto, tanto la sincerità delle singole prove scritte, quanto la segretezza del nome dei concorrenti per tutte le prove medesime, fino a dopo la definitiva votazione e l'assegnamento dei punti a tutti i lavori consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa riveduti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, per ogni concorso ai posti di Agente delle Imposte, sarà costituita da un Consigliere di Stato Presidente, da un Referendario della Corte dei Conti, da due funzionari della Direzione Generale delle Imposte di grado non inferiore a Capo Sezione e da un Ispettore Superiore delle Imposte.

La Commissione sarà, di volta in volta, nominata con Decreto Ministeriale.

Art. 9.

I posti di Vice Agente di ultima classe sono conferiti, senza ulteriore esame, ai Volontari, seguendo l'ordine della loro classificazione nel concorso, purchè abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal Regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, abbiano dato prova di attitudine alla carriera intrapresa, e risultino ben classificati per condotta, operosità e diligenza.

I Volontari giudicati immeritevoli, dalla Commissione di cui al precedente articolo 3, della nomina a Vice Agente per due volte consecutive, vengono radiati dal Ruolo con Decreto Ministeriale.

Art. 10.

I posti di volontario vacanti nell'Amministrazione delle Imposte dirette e del Catasto sono conferiti a quelli fra i vincitori dell'esame di concorso, dato secondo le norme determinate dal Regolamento generale sul personale degli uffici finanziari, che siano stati assegnati alla carriera degli uffici esecutivi delle Imposte dirette.

Il servizio del Volontariato è pure disciplinato dalle norme del citato Regolamento.

Art. 11.

Salve le disposizioni del successivo articolo 22, i posti che si renderanno disponibili nell'ultima classe degli Aiuti di Agenzia saranno conferiti per metà ai sott'ufficiali del Regio Esercito e della Real Marina, giusta l'articolo 1° della legge 2 giugno 1904, n. 217, e per metà ai sott'ufficiali della R. Guardia di Finanza a sensi della legge 19 luglio 1906, n. 367.

La designazione dei nominandi, a richiesta della Direzione Generale delle Imposte dirette, verrà fatta rispettivamente dal Ministero della Guerra e dal Comando della R. Guardia di Finanza di volta in volta che occorrerà procedere alle nomine e pel numero necessario a coprire i posti vacanti.

Le stesse autorità indicheranno l'ordine, secondo il quale si dovrà procedere alle nomine, che verranno disposte con Decreto Reale.

Qualora, per difetto di aspiranti, non potessero essere coperti con Sott' Ufficiali del Regio Esercito e della Real Marina i posti ad essi riservati, i medesimi saranno pur essi conferiti ai Sott'Ufficiali della Regia Guardia di Finanza.

Art. 12.

Le promozioni di classe nei vari gradi avranno luogo per anzianità.

Previo analogo parere della Commissione di cui all'art. 3, la promozione di classe per anzianità potrà essere sospesa con perdita del turno relativo, nel caso di gravi demeriti.

Similmente potrà essere sospesa con perdita del turno la promozione di grado del Vice agente che comunque abilitato al posto di agente, abbia poi gravemente demeritato.

La sospensione dalla promozione, sia di classe che di grado, può durare da un mese a due anni, ed è inflitta con decreto del Ministro sul parere della Commissione predetta.

Art. 13.

Gli Ispettori superiori risiedono in Roma, alla immediata dipendenza della Direzione Generale delle Imposte dirette e del Catasto.

Art. 14.

Delle funzioni di Ispettore provinciale verranno incaricati, con Decreto Ministeriale, su proposta della Direzione Generale delle Imposte dirette e del Catasto, gli agenti superiori a qualunque classe appartengano, conservando lo stipendio di cui sono provvisti e la rispettiva anzianità.

Essi potranno essere esonerati da questo incarico, sia per ragioni di servizio, sia sopra loro domanda.

Art. 15.

Il servizio d'ispezione delle Imposte dirette e del Catasto è regolato da apposite istruzioni impartite con Decreto Ministeriale.

I rilievi fatti dall'Ispettore durante la verifica saranno notificati ai capi d'Ufficio, e, da questi, al dipendente personale per la parte che lo riguarda.

Art. 16.

L'incarico delle funzioni di messo notificatore ed indicatore verrà affidato agli aiuti di agenzia con disposizione del Direttore Generale delle imposte, sentito il parere del Capo d'ufficio nel cui distretto le funzioni stesse debbono esercitarsi,

Art. 20.

Al reparto del personale fra le diverse Agenzie delle Imposte dirette e del Catasto, sarà provveduto mediante apposita tabella da approvarsi con decreto Ministeriale.

Art. 21.

Rimangono abrogate le disposizioni diverse o contrarie a quelle contenute nel presente Regolamento, a partire dalla sua attuazione. Sono applicabili le disposizioni del Regolamento generale per gli uffici finanziari, in materia di sanzioni disciplinari e per quant'altro non sia espressamente contemplato nel presente regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

Metà dei nuovi posti di aiuto di agenzia creati colla legge 14 luglio 1907, n. 543, e che resteranno disponibili dopo collocati tutti i candidati ancora compresi nella graduatoria approvata con D. M. 2 luglio 1905, sarà conferita ai sottufficiali del R. Esercito e della Real Marina, giusta la legge 2 giugno 1904, n. 217. L'altra metà dei posti disponibili sarà conferita, in via transitoria :

1° agli scrivani provvisori, assegnati alle agenzie delle imposte dalla tabella approvata con D. Ministeriale 6 giugno 1902, i quali, per causa di minor permanenza in servizio non abbiano potuto essere inclusi nelle graduatorie formate a sensi degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371, e 13 del Regolamento approvato con R. Decreto 23 marzo 1905, n. 132, purchè ab-

biano prestata l'opera loro durante l'intero periodo stabilito dalla tabella stessa, almeno in entrambi gli anni del biennio anteriore al 1° luglio 1904;

2° ai diurnisti e messi delle Agenzie che nel decennio anteriore alla data stessa, abbiano prestato presso tali uffici un servizio non inferiore nel suo complesso ad anni due, regolarmente autorizzato e retribuito dall'amministrazione delle imposte dirette.

Così gli uni come gli altri, per poter concorrere ai posti predetti, dovranno far pervenire analoga domanda al Ministero delle finanze (Direzione Generale delle imposte dirette) nel termine di mesi due dalla pubblicazione del presente regolamento, dimostrando di possedere rispettivamente i requisiti sopra indicati e inoltre:

a) di aver tenuto buona condotta e di aver data prova di operosità e diligenza nel periodo di tempo in cui prestarono servizio presso le agenzie, mediante certificati del capo d'ufficio, alla cui immediata dipendenza si trovano, e dell'Intendenza di finanza;

b) di non aver riportate condanne penali, mediante certificato rilasciato dall'autorità competente, in data non anteriore di tre mesi al termine sopra fissato come utile per la presentazione delle domande di nomina;

c) di non aver superato il 50° anno di età al 1° luglio 1904;

d) di essere fisicamente sani.

Di coloro che si troveranno nelle condizioni prescritte sarà formata nel limite dei posti disponibili giusta il 1° comma del presente articolo una graduatoria in base alla durata del servizio prestato nelle Agenzie delle imposte, ed a parità di tale durata, per ordine di età.

Contro la graduatoria che verrà pubblicata ed entro un mese dalla data della sua pubblicazione, sarà ammesso reclamo al Ministero il quale delibererà inappellabilmente, dopo di che la gra-

duatoria sarà approvata in modo definitivo e registrata alla Corte dei conti.

Qualora, per difetto di aspiranti non potesse essere coperta tutta la metà dei posti riservati ai sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina, i posti di nuova creazione che rimanessero così tuttavia disponibili saranno conferiti pur essi agli scrivani, diurnisti e messi contemplati dal presente articolo, con le stesse norme di classificazione sopraindicate.

Art. 23.

I posti di cui nel precedente articolo saranno conferiti cominciando il turno dalla categoria dei sottufficiali e alternando poi ai medesimi gli straordinari delle agenzie.

Art. 24.

Per la parte riguardante i passaggi di grado le norme stabilite col presente Regolamento entreranno per ciascun grado in vigore appena esaurite nelle relative proporzioni le nomine dipendenti da esami di concorso banditi anteriormente alla data di pubblicazione di questo Regolamento medesimo.

In via transitoria saranno però ammessi al primo concorso per posti di agente che verrà bandito dopo la pubblicazione del presente Regolamento, anche i vice-agenti non provvisti di laurea universitaria cheentino meno di sei, ma non meno di quattro anni di servizio.

I vice-agenti ascritti alla prima e seconda classe alla data di pubblicazione del presente Regolamento, che, agli effetti dell'attuazione del nuovo organico approvato con la legge 14 luglio 1907, n. 543, dovranno essere rispettivamente assegnati alla seconda e terza classe, conserveranno il diritto di poter conseguire l'approva-

zione negli esami pel passaggio al grado superiore rispettivamente con la media di 6 decimi e 7 decimi.

Art. 25.

Saranno ammessi, in via transitoria, agli esami di concorso per posti di agente, limitatamente però ai due primi concorsi, che saranno indetti dopo la pubblicazione del presente Regolamento, anche gli ufficiali di agenzia che si trovino in servizio da non meno di otto anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle relative domande, e risultino ben classificati per condotta, operosità e diligenza, conformemente a quanto è prescritto per i vice-agenti all'art. 5 del presente Regolamento.

Per conseguire l'approvazione essi dovranno riportare tanto nelle prove scritte, quanto nelle prove orali, una media di almeno 6 decimi se appartenenti alla prima classe, di almeno 7 decimi se appartenenti alla seconda classe, e di almeno 8 decimi se appartenenti alla terza classe.

Art. 26.

Le nomine ai nuovi posti di agente superiore create con la legge 14 luglio 1907, n. 543, potranno essere conferite anche senza la contemporanea assegnazione a uno degli uffici per i quali tali posti furono istituiti, semprequando l'Amministrazione non creda opportuno, pel momento, dare altra destinazione all'agente che vi copre il posto di titolare.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti di Agente delle Imposte dirette e del Catasto.

(Art. 6 del Regolamento).

PARTE I.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO.

Indicazione dei beni mobili ed immobili dello Stato — Norme per gli inventari e per le variazioni dei beni mobili — Norme per la stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti nell'interesse dello Stato — Forma e scopo del bilancio di previsione delle entrate e delle spese — Della legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso — Del rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

NOZIONI GENERALI DELLE IMPOSTE.

Principi regolatori delle imposte — Specie e carattere delle imposte dirette ed indirette — Imposte reali e personali — Proporzionali e progressive — Imposte di quotità e di contingente — Indiziarie e dirette sulla rendita — Cennò storico delle imposte dirette stabilite e riordinate in Italia dal 1860 in poi — Ordinamento tributario del Regno — Sovrimposte comunali e provinciali all'imposta fondiaria — Loro limitazione, determinazione e liquidazione.

RISCOSSIONE.

Legge del 20 aprile 1871 e successive modificazioni — Principi fondamentali del vigente sistema di riscossione.

Norme per l'appalto delle esattorie — Obblighi — Responsabilità e malleverie degli esattori — Procedimento per la riscossione — Avvisi, cartelle — Scadenze delle rate d'imposta — Multa per ritardato pa-

gamento dell'imposte — Quietanze a matrice — Atti coattivi contro gli esattori ed i contribuenti — Norme generali per la esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili — Versamenti nelle casse dei Ricevitori — Obbligo del non riscosso per riscosso — Rimborso delle quote indebite ed inesigibili — Giustificazione e documentazione delle quote inesigibili — Sgravio provvisorio a favore degli Esattori — Verificazione alle casse esattoriali nel caso di ritardato pagamento — Speciali attribuzioni ed obblighi degli Agenti in ordine alla riscossione delle imposte dirette.

Cenno sui sistemi principali di riscossione vigenti nel Regno, prima della emanazione di detta legge.

PARTE II.

IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

Legge 14 luglio 1864 e modificazioni recate dalle leggi posteriori.

Caratteri dell'imposta e modi di riscossione — Aliquota della imposta e addizionali.

Enti tassabili — Redditi tassabili per ritenuta diretta mediante ruoli — Esenzioni.

Imposta esigibile per ritenuta diretta — Redditi soggetti alla stessa — Norme che ne regolano l'applicazione — Ricorsi — Termini — Competenza.

Imposta esigibile mediante ruoli — Operazioni di accertamento dei contribuenti e dei redditi tassabili — Liste dei contribuenti — Dichiarazioni e rettificazioni — Conferma per iscritto o col silenzio dei redditi precedentemente accertati — Inscrizioni e rettificazioni d'ufficio — Spese ed annualità passive deducibili — Mezzi di accertamento — Redditi definitivamente accertati — Sospensione dell'iscrizione dei redditi in ruolo.

Dichiarazione dei redditi dei corpi morali e delle Società ed Istituti di credito in genere e delle Casse di risparmio in specie — Redditi propri e redditi dei loro creditori ed impiegati — Ritenuta di rivalsa — Dichiarazione dei redditi agrari — Affitti e locazioni a soccida — Colonie — Industrie agrarie esercitate dal proprietario e tassabili — Cumulo dei redditi del contribuente agli effetti della determinazione del

minimo imponibile — Classificazione dei redditi — Diversificazione —
Ulteriori detrazioni.

Accertamenti suppletivi — Redditi tassabili nei ruoli suppletivi —
Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute
Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli agli Agenti —
Giudizi — Procedure — Decisioni definitive — Formazione, revisione
e pubblicazione dei ruoli — Ricorsi in via amministrativa e giudiziaria
— Termini — Risoluzione — Sgravi e rimborsi d'imposta — Sopra-
tasse — Legge, regolamento ed istruzioni relative.

PARTE III.

IMPOSTA SUI FABBRICATI.

Legge del 26 gennaio 1865 e modificazioni recate dalle leggi po-
steriori.

Caratteri dell'imposta — Aliquota ordinaria e decimi — Sovrim-
posta e spese di riscossione.

Definizione dei fabbricati civili e degli opifici — Costruzioni rurali
— Esenzioni permanenti e temporarie.

Operazioni di accertamento dei fabbricati e dei redditi tassabili —
Elenchi dei possessori — Dichiarazioni, loro forma e presentazione —
Determinazione del reddito lordo e del reddito netto — Dei fabbricati
affittati e di quelli non affittati — Dei fabbricati posti in più Comuni
— Dei fabbricati producenti cumulativamente rendite fondiari e red-
diti mobiliari.

Modificazioni e revisioni parziali dei redditi — Rimborsi per affitto.

Formazione dei ruoli principali e suppletivi — Prescrizione.

Avvisi ai contribuenti — Norme per la notificazione — Ricevute
— Ricorsi alle Commissioni — Documentazione — Appelli degli Agenti
— Giudizi — Procedure — Decisioni definitive.

Formazione, revisione e pubblicazioni dei ruoli — Ricorsi in via
amministrativa e giudiziaria — Termini — Risoluzione — Sgravi e
rimborsi d'imposta.

Sopratasse — Legge, regolamento e istruzioni relative.

PARTE IV.

IMPOSTA SUI BENI RURALI.

Base e riparto della imposta secondo la legge 14 luglio 1864 e le leggi successive — Distinzione delle proprietà rustiche ed urbane — Esenzioni — Beni non censiti — Contingente compartimentale — Contingenti comunali — Aliquota ordinaria dell'imposta — Decimi addizionali — Sovrimposta e spese di riscossione.

Variazioni annuali nel contingente comunale per aumento o diminuzione di rendita.

Applicazione dell'imposta in base ai catasti o alle dichiarazioni — Legge e disposizioni vigenti nei vari compartimenti.

Operazioni per la formazione dei ruoli.

CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.

Catasto e suo scopo — Sistemi principali di catasto fondiario — Metodi diversi di accertamento delle rendite fondiarie — Nozioni sui vari catasti attualmente vigenti nel Regno — Principi che regolano la formazione e conservazione del nuovo catasto italiano ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682, e successive — Norme speciali per il catasto dei fabbricati.

Norme generali per la conservazione del catasto secondo il testo unico di legge del 14 luglio 1897, n. 276, ed il Regolamento n. 277 di pari data — Disposizioni legislative e regolamentari successive. (Legge 7 luglio 1901, n. 321, e R. D. 23 gennaio 1902 - Legge 9 luglio 1905, n. 395, e R. D. 24 marzo 1907, n. 237).

Liquidazione e riscossione dei diritti di voltura — Richieste di voltura — Forma e documentazione delle domande — Proroghe — Eseguimento delle volture in catasto — Volture non domandate — Note dei passaggi — Volture d'ufficio.

Estratti, certificati, copie e tipi catastali — Norme per il loro rilascio — Liquidazione e riscossione dei diritti — Copie dei catasti permesse ai Comuni — Catasti speciali per i consorzi di bonifica, di scolo, di irrigazione e di difesa — Duplicato catastale.

Casi che danno luogo a variazioni sul catasto rispetto agli estimi e redditi — Verificazioni periodiche.

Stati di cambiamento.

